

1706/09

Copia autentica

SENT. N.

N. 3455/2006 R.G.

N. 1706/09	Sen.
N. 1580/09	Rep.
N. _____	FN.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Civile

Mi sez. 6
dr. Simonelli

CORTE D'APPELLO
UNIFICATO

riunita in camera di consiglio in persona di:

dott. Giuseppe Patrone

Presidente

dott. Paolo Negri della Torre

Consigliere rel. est.

dott. Filippo Lamanna

Consigliere

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

da

, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Eugenio Lozupone e Mauro Sandri ed elettivamente domiciliato in Milano - via Pisacane n. 51, presso lo studio dell'avv. Domenico Morano, come da procura a margine dell'atto di appello

appellante

contro

s.p.a. (già Banca s.p.a.), rappresentata e difesa dall'avv. e presso lo studio del medesimo, in Milano - via n. , elettivamente domiciliata, come da procura a margine della comparsa di risposta di primo grado

appellata

causa nella quale i procuratori delle parti così concludevano, all'udienza di precisazione delle conclusioni:

per l'appellante:

- come da fogli allegati

per l'appellata:

- come da fogli allegati

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'8 settembre 2005 il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano Banca s.p.a. esponendo di avere acquistato tra il 4/5/2000 e il 18/10/2000, presso l'Agenzia di della convenuta, titoli obbligazionari della Grapes Communication per complessivi euro 125.000; che, fallito nel novembre 2000 il tentativo di quotarsi in borsa sia in Italia, sia negli Stati Uniti al Nasdaq, l'emittente era venuta a trovarsi in stato di insolvenza; che gli acquisti in questione erano sempre avvenuti su suggerimento e proposta del funzionario preposto di Banca , senza che peraltro venissero mai osservate le prescrizioni di cui agli artt. 21 T.U.F. e 28-29 Reg. Consob n. 11522/98; l'attore osservava che le prescrizioni violate dovevano essere considerate norme imperative in relazione agli interessi tutelati, con conseguente nullità degli ordini di acquisto; rilevava, inoltre, che i titoli potevano essere venduti solo a clienti istituzionali (cioè alle banche), e non ai privati, e che, pertanto, i contratti, avendo la Banca tenuto nascosto tale circostanza, erano anche annullabili; infine richiamava la norma contenuta nell'art. 23 T.U.F., laddove è previsto (co. 6) che nei giudizi di risarcimento dei danni provocati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Ciò premesso, l'attore chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto e che conseguentemente la convenuta venisse condannata alla restituzione della somma di euro 96.000,00 (29.000,00 essendo stati già restituiti dalla Banca in data 15/10/2002); chiedeva altresì il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

IL CASO.it

Si costituiva Banca s.p.a. contestando la fondatezza delle domande e, in particolare, rilevando che l'attore aveva effettuato l'investimento nei titoli obbligazionari della Grapes Communication di propria iniziativa e senza alcuna sollecitazione o consiglio da parte dei funzionari della Banca e che, inoltre, egli aveva dimostrato una propensione ad investimenti con elevato tasso di rendimento (e notevole rischio), secondo quanto risultava dalle posizioni titoli prodotte.

Con sentenza n. 8880/2006, resa in data 5 luglio 2006 (dep. 18/7/2006), il Tribunale adito respingeva tutte le domande proposte, osservando che quella di annullamento era stata formulata in modo del tutto generico; che la violazione delle norme di comportamento dettate dal T.U.F. e dalle altre discipline di settore non comportava la nullità degli ordini di acquisto, ma l'applicazione dei principi generali in tema di inadempimento; che la domanda di risarcimento danni non era stata proposta in via autonoma e alternativa, ma solo quale conseguenza dell'invalidità - per nullità o annullabilità - dei negozi di investimento e che in ogni caso i danni, di cui l'attore aveva chiesto il ristoro, non erano in alcun modo dimostrati.

Avverso detta sentenza, notificata il 18 settembre 2006, proponeva appello il _____, con atto notificato il 18 ottobre successivo, deducendo, fra gli altri motivi di gravame, l'erroneità della decisione di primo grado per non avere riconosciuto come l'attore avesse svolto, oltre a quelle di nullità e di annullabilità, anche un'autonoma domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale: inadempimento che nel caso di specie era, poi, da ritenersi sussistente, plurime e gravi essendo state le violazioni, da parte della Banca, degli obblighi di informazione e comportamentali stabiliti a suo carico dal T.U.F. e dal Regolamento Consob.

Si costituiva _____ s.p.a. (già Banca _____ s.p.a.) contestandone la fondatezza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle conclusioni e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Premesso che - come da costante giurisprudenza - il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formulazione adottata dalla parte, dovendo egli tener conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, quale emerge dagli atti processuali ed è stata percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che:

IL CASO.it

- a) nell'atto di citazione avanti al Tribunale l'attore ha richiamato l'art. 23, comma 6, T.U.F., vale a dire la norma che regola, ponendolo a carico dei "soggetti abilitati", l'onere della prova ("di avere agito con la specifica diligenza richiesta") nei giudizi di *risarcimento dei danni* provocati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori;
- b) tale richiamo ha una sua autonomia nell'insieme dell'atto introduttivo, configurando la cumulativa proposizione nei confronti della convenuta - in aggiunta alle domande di nullità e annullabilità (quest'ultima peraltro, e come già esattamente rilevato dal primo Giudice, priva di qualsivoglia specifica illustrazione) - di una domanda di inadempimento contrattuale, anche perchè, dopo l'integrale riproduzione del testo della norma, è fatto riferimento, fra altre pronunce di merito, ad una del Tribunale di Taranto, di cui si riporta, con evidente quanto implicita adesione dell'attore, che "ha qualificato la condotta della Banca come inadempimento contrattuale e condannato la stessa al risarcimento del danno nello stesso importo di cui all'investimento effettuato" (cfr. atto di citazione 1° grado, n. 15, p. 6);
- c) ulteriore coerente riferimento è contenuto alla fine della parte espositiva dell'atto, laddove (n. 18, p. 6) è, in via di sintesi conclusiva, ribadito che "il comportamento della Banca legittima la richiesta di risarcimento danni";

d) d'altra parte, anche la convenuta ha perfettamente colto l'esistenza di una trilogia di domande da parte del _____, come risulta, con chiara evidenza, dal par. 6 della comparsa di risposta, laddove essa formula la richiesta che l'attore sia condannato alla restituzione dei titoli oggetto di causa e delle somme, con i relativi interessi, maturate e incassate a titolo di rendimento delle obbligazioni "nel non creduto caso di accoglimento di una qualsiasi delle domande (nullità, annullamento, risoluzione) proposte in via graduata" nell'atto introduttivo.

IL CASO.it

La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata sul punto. Ciò premesso, non pare dubbio che la domanda proposta dal _____ e diretta all'affermazione della responsabilità contrattuale della Banca meriti accoglimento.

Ed invero è pacifico che Banca _____ s.p.a. abbia omesso di compiere (con la sola esclusione della consegna del "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari": doc. 4 fasc. 1° grado convenuta) ogni attività di informazione a vantaggio del cliente in relazione agli acquisti dei titoli obbligazionari oggetto di causa e che, più in generale, essa abbia trascurato tutte le regole di condotta stabilite dalla disciplina di settore (art. 21 T.U.F. e artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98) con riferimento all'entità del rischio sotteso all'operazione e all'adeguatezza "soggettiva" della stessa.

Si osserva che "il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un ordine impartito dall'investitore per iscritto contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati"; tale è anche chi, non rientrando in una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti Consob, "abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio" (Cass., sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340).

Nella specie, risulta (cfr. "posizioni titoli" prodotte dalla Banca convenuta: doc. ti 5-22) che l'odierno appellante ha effettuato, nell'arco di alcuni anni, un numero assai contenuto di investimenti del genere, con una tipologia sostanzialmente omogenea e per importi anche modesti, comunque nell'ambito di un'attività complessiva di investimento caratterizzata da operazioni in titoli privi di apprezzabile rischio o con un rischio molto basso.

In tale contesto deve ritenersi che, ove la Banca non avesse (totalmente) omesso di dare le informazioni occorrenti a misurare la natura e lo specifico grado di rischio connesso all'investimento, l'investimento stesso non sarebbe stato effettuato dal cliente e la perdita, che ne è conseguita, non si sarebbe realizzata.

IL CASO.it

Il _____ ha, pertanto, diritto al risarcimento dei danni, da determinarsi in euro 74.647,49, detratto dall'importo richiesto di euro 96.000,00 quello di euro 22.353,51 corrispondente all'ammontare complessivo delle cedole

incassate, e ciò in difetto di qualunque elemento di fatto o argomento di segno contrario.

Non vi è prova della sussistenza di danni ulteriori.

IL CASO.it

I titoli oggetto di causa vanno restituiti a

Si osserva infine che, per tutto quanto sopra osservato, e tenuto conto dei documenti prodotti, non vi è necessità di assumere mezzi di prova.

Attesa la soccombenza, sono a carico dell'appellata le spese del primo e del secondo grado di giudizio, rispettivamente liquidate in euro 5.500,00 (300,00 per spese; 1.200,00 per diritti; 4.000,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, e in euro 7.000,00 (200,00 per spese; 1.300,00 per diritti; 5.500,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, Iva se e in quanto dovuta e Cpa.

p.q.m.

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2006, da _____ nei confronti di _____ s.p.a. (già Banca _____ s.p.a.), in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8880/2006 in data 5 luglio 2006 (dep. il 18/7/2006), ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o respinta

condanna

_____ s.p.a. a pagare all'appellante la somma di euro 74.647,49 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

dispone

la restituzione alla stessa dei titoli oggetto di causa;

pone

a carico dell'appellata il pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, rispettivamente liquidate in euro 5.500,00 e in euro 7.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva se e in quanto dovuta e Cpa su entrambi gli importi.

IL CASO.it

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della 1a Sezione Civile, l'8 aprile 2009.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Patrone)

Il Consigliere estensore
(dott. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

CANCELLIERE CI

Concetta Malidona

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

6 Oggi **16 GIU 2009**
CANCELLIERE CI